

Determinazione Del Direttore

Determinazione del Direttore n. **84**

Prot. n. 2352

OGGETTO: Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di medicina del lavoro per l'anno 2023. - C.I.G. Z2038BC19A

Il giorno **ventiquattro** del mese di **novembre** dell'anno **2022**, ad ore **13.15** presso la sede dell'Ente, il **Direttore dott.ssa Anna Corradini**, ha assunto la determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 9, 2° comma della L.R. 21.09.2005, n. 7, dal D.P.R 13.04.2006 n. 4L e ai sensi dell' art. 15 dello Statuto della APSP "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana.

Allegati:

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N° 84	di data 24 novembre 2022
OGGETTO:	Affidamento diretto (ai sensi dell'art. 21, comma 4., della L.P. 23/90) del servizio di medicina del lavoro per l'anno 2023. - C.I.G. Z2038BC19A

IL DIRETTORE

Richiamato quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" nonché dall'art. 31 della L.R. 21.09.2005 n. 7;

Richiamata la Determinazione del Direttore n. 87 dd. 21.10.2021 con la quale si affidava il servizio di medicina del lavoro a Sea Consulenze e Servizi Srl (P.IVA 02455120226), per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022, alle condizioni di cui alla nota assunta al prot. 2314 dd. 20.10.2021;

Rilevata ora la necessità di affidare il suddetto servizio anche per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;

Richiesta, con PEC dd. 03.11.2022, agli operatori economici:

- Eco - Spes Srl;
- Medica Work Srl;
- Progetto Salute Srl;
- Sea Consulenze e Servizi Srl;

la disponibilità ad offrire i seguenti servizi:

- incarico di medico competente e attività di prevenzione primaria di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- controlli medico-sanitari di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.;

Ricevute entro il termine del 14.11.2022, indicato nella suddetta richiesta, la disponibilità di:

- Sea Consulenze e Servizi Srl, con nota assunta al prot. 2214 dd. 09.11.2022, già corredata delle condizioni economiche di erogazione del servizio, seppur non richieste;
- Progetto Salute Srl, con nota assunta al prot. 2223 dd. 09.11.2022;

Richieste con nota assunta la prot. 2280 dd. 17.11.2022 a Progetto Salute Srl le condizioni economiche di erogazione del servizio in modo da poterle confrontare con quelle già ricevute da Sea Consulenze e Servizi Srl;

Appurato che le condizioni proposte da Progetto Salute Srl, assunte al prot. 2234 dd. 23.11.2022, risultano essere più convenienti per questa A.P.S.P. rispetto a quelle proposte da Sea Consulenze e Servizi Srl;

Richiamato l'art. 42 della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 che, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 28 settembre 2016, n. 9, cita testualmente che "In materia contrattuale si applicano alle aziende le disposizioni vigenti per i corrispondenti contratti della Provincia autonoma nel cui territorio le aziende hanno sede principale";

Considerato che la spesa da sostenere, quantificata presumibilmente in € 2.800,00.= (IVA di legge esclusa) considerando la spesa sostenuta nell'ultimo triennio, è inferiore ad € 48.500,00.= per cui è consentito il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 21, comma 4., della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

Verificato che l'affidamento al suddetto operatore economico è conforme alle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 dd. 13.03.2020;

Ritenuto quindi di affidare il servizio di medicina del lavoro a Progetto Salute Srl (P.IVA 01214730226), per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023, alle condizioni di cui alla nota assunta al prot. 2234 dd. 23.11.2022;

Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 "nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona" e s.m. ed i relativi regolamenti di attuazione;

Viste la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

Visto lo Statuto vigente dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia";

Visti i vigenti regolamenti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia" di Borgo Valsugana;

Considerato che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di medicina del lavoro a Progetto Salute Srl (P.IVA 01214730226), per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023, alle condizioni di cui alla nota assunta al prot. 2234 dd. 23.11.2022;
2. di dare atto che il costo onnicomprensivo relativo al presente provvedimento, quantificato presumibilmente in € 2.800,00.= (IVA di legge esclusa), troverà copertura nell'apposito conto del Bilancio 2023;
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Giunta Provinciale di Trento non rientrando in alcuna fattispecie previste dall'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
4. di dare atto che nel procedimento in oggetto il sottoscritto Direttore, Responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati da questa A.P.S.P.;
5. di pubblicare all'albo telematico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005;
6. di dare atto che in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si richiama la tutela processuale di cui al Decreto Legislativo 02.07.2010, nr. 104 (Codice del processo amministrativo). In particolare:
 - il termine per il Ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
 - non è ammesso il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Letto il presente verbale, approvato e firmato dal Direttore.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 7/2005 il sottoscritto Direttore esprime parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente determinazione. Borgo Valsugana, lì 24 novembre 2022.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 20, 1° comma della L.R. 21.09.2005, n.7)

Il sottoscritto Direttore certifica che copia della presente Determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo dell'Ente per 10 giorni consecutivi dal 24/11/2022 al 04/12/2022 compreso.

Il Direttore
(f.to dott.ssa Anna Corradini)

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Borgo Valsugana, lì 24 novembre 2022

Il Direttore
(dott.ssa Anna Corradini)
